



38100 TRENTO / TRIENT

8 aprile 2009

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

EL	VI-1,2	LZM	mf
----	--------	-----	----

OGGETTO / BETRIFFT Fissazione della misura del rimborso
delle spese sostenute dagli ammini-
stratori locali in occasione delle mis-
sioni istituzionali.

CIRCOLARE N. 1/EL/2009

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino - Alto Adige
L O R O S E D I

38100 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Via Crispi, 8
BOLZANO

38100 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

Ai Comprensori
della Provincia autonoma di Trento
L O R O S E D I

38054 Alla Comunità del Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità comprensoriali
della Provincia autonoma di Bolzano
L O R O S E D I

Ai Consorzi dei comuni B.I.M.
della regione Trentino – Alto Adige
L O R O S E D I

Come noto, l'art. 23 del DPR n. 1.2.2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige) contiene una norma di chiusura, in base alla quale per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale si applicano agli amministratori dei comuni della regione le disposizioni statali in materia di aspettative, permessi e indennità contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In particolare agli amministratori comunali della regione si applica la disposizione recata dall'art. 84 del DLgs. 267/2000 in materia di rimborso delle spese di viaggio, in quanto la normativa regionale non detta alcuna disciplina sul punto. L'art. 84, come sostituito dall'art. 2 comma 27 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), prevede che agli amministratori dei comuni autorizzati dal sindaco (se assessori) o dal presidente del consiglio comunale (se consiglieri) che si rechino per ragioni istituzionali fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre a un rimborso forfetario onnicomprensivo per tutte le altre spese sulla base delle misure fissate con decreto ministeriale.

Con la presente circolare si comunica che con decreto del Ministero dell'Interno 12 febbraio 2009 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale dd. 21 marzo 2009 n. 67) sono state ora fissate le misure del rimborso forfetario onnicomprensivo alle quali fare riferimento per la liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per i viaggi istituzionali degli amministratori locali. Si ritiene che le misure del rimborso forfetario si applichino ai viaggi effettuati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto (ossia dal 22 marzo 2009), in quanto non è necessario attendere il decorso del termine per l'entrata in vigore dei regolamenti. Il decreto interministeriale in oggetto infatti non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, né essendo stato qualificato come tale nel testo.

Si precisa infine che in base all'art. 4 del decreto i comuni, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, possono intervenire sulla materia rideterminando in riduzione le misure dei rimborsi.

Con i migliori saluti.

IL REGGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott. Giuseppe Negri

Allegati: Decreto del Ministero dell'Interno 12 febbraio 2009.